

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Articolo 1 (Denominazione e sede)

E' costituita l'Associazione denominata "Collegino Milena - ONLUS", siglabile anche come "ACM - ONLUS", con sede in Torino. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale, nell'ambito del medesimo comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Comitato Esecutivo.

Articolo 2 (Statuto)

L'Associazione denominata "Collegino Milena - ONLUS" ovvero "ACM - ONLUS" è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 (Modificazioni dello Statuto)

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza prevista dall'art. 14.

TITOLO II - Finalità dell'Associazione

Articolo 4 (Finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità di assistenza e di promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, a tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disagio sociale, di fragilità per patologie da deficit (psichiche e/o fisiche) e/o per età (anziani) nel rispetto della dignità e della libertà personale.

In particolare l'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale, svolge:

- attività a favore di soggetti con disabilità intellettiva, motoria e/o relazionale, con intenti terapeutici, riabilitativi, educativi, finalizzati al benessere globale della persona;

- attività di assistenza alle persone anziane e/o disabili, anche in condizioni di non autosufficienza, qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale) anche affette da sindromi di demenza senile e/o di Alzheimer, nonché delle persone disabili o affette da particolari patologie, indipendentemente dall'età.

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può operare mediante:

- la gestione, l'allestimento, l'amministrazione di servizi e di strutture residenziali, diurne, semiresidenziali, non residenziali, alberghiere, anche in convenzione o accreditamento con enti pubblici, con scopi e programmi abilitativi, riabilitativi, socio sanitari, socio assistenziali, educativi, assistenziali e sanitari;

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone anziane parzialmente o total-

mente non autosufficienti, malati terminali o comunque a soggetti svantaggiati;

- la gestione, l'acquisto e la costruzione di strutture ed immobili necessari all'espletamento delle attività esercitate;

- la somministrazione di prestazioni sanitarie in regime di prezzi calmierati;

con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse, nei limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Qualora lo ritenesse opportuno, l'Associazione potrà collaborare con altre persone giuridiche od organizzazioni non lucrative aventi i medesimi requisiti di utilità sociale ed assumere la qualità di socio di società cooperative aventi finalità analoghe.

Articolo 5 (Ambito di attuazione delle finalità)

L'Associazione "Collegino Milena" opera nel territorio della Regione Piemonte.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6 (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo entro sessanta (60) giorni dalla domanda scritta del richiedente in cui dichiara di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ad osservarne Statuto e Regolamenti.

Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Articolo 7 (Diritti)

I soci hanno il diritto di eleggere il Comitato Direttivo.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto. E' previsto il rimborso di quelle spese che i soci debbono sostenere per attività utili e necessarie all'attività o alla gestione dell'Associazione.

Articolo 8 (Doveri)

I soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e probità.

Le quote versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9 (Esclusione e recesso)

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, i soci possono essere esclusi con deliberazione del Comitato Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dall'interessato.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.

TITOLO IV - ORGANI

Articolo 10 (Indicazione degli organi)

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente e i Revisori.

Capo I - ASSEMBLEA

Articolo 11 (Composizione)

L'assemblea è composta da tutti i soci iscritti all'Associazione da almeno sessanta giorni e che abbiano versato la quota annuale. Ciascun socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea. Ogni socio può rappresentare al massimo due soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 12 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente data, ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione, l'ordine del Giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Tale avviso sarà affisso nella sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della convocazione.

In mancanza di tale convocazione l'Assemblea è atta a deliberare in presenza di tutti i soci e di tutti i componenti il Comitato Direttivo.

Articolo 13 (Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea regolarmente convocata è atta a deliberare con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 14 (Votazione)

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le modifiche allo statuto devono essere approvate con la presenza della maggioranza assoluta (la metà più uno) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è valido con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 15 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente l'assemblea, che assume la funzione di Segretario.



Tale verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Capo II - Comitato Direttivo

Articolo 16 (Composizione)

Il Comitato Direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.

Dalla nomina a membro del Comitato Direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti.

Articolo 17 (Presidente del Comitato Direttivo)

Il Presidente dell'Associazione presiede il Comitato Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo e per la prima volta viene designato con l'atto costitutivo.

Esso è scelto tra i membri del Comitato Direttivo in occasione della prima riunione.

Articolo 18 (Durata e funzioni)

Il Comitato Direttivo ed il Presidente durano in carica per un periodo di tre anni, possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei componenti dell'Associazione.

I componenti il Comitato Direttivo ed il Presidente sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative alla vita dell'Associazione.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo III - Presidente

Articolo 19 (Funzioni)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, stipula le convenzioni ed i contratti, dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Esecutivo, vigila sul rispetto delle norme Statutarie e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Può delegare un consigliere a rappresentarlo per singoli atti.

Capo IV - Organo di controllo

Articolo 20 (Funzioni)

Il collegio sindacale o il revisore, nominati ai sensi dell'Art. 21, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili.

Articolo 21 (Nomina)

La nomina del collegio sindacale, a composizione collegiale (di massimo tre membri) o monocratica, o del revisore, con decisione dei soci, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di legge. In caso di nomina facoltativa, l'assemblea definisce competenze e poteri dell'organo di controllo. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2477 C.C., il collegio sindacale a composizione collegiale o monocratica o il revisore unico sono eletti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge.

In caso di nomina del collegio sindacale, a composizione collegiale o monocratica, ricorrendone i presupposti di legge, l'assemblea può attribuire ad esso l'incarico della revisione legale.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE

Articolo 22 (Indicazione delle risorse)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) beni immobili, beni mobili registrati e non;
- b) contributi da parte di Enti Pubblici o di privati;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) ogni altro tipo di entrate.

Articolo 23 (Beni)

Beni dell'Associazione sono immobili, mobili registrati e mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati.

Articolo 24 (Contributi)

I contributi dei soci ordinari e sostenitori sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Comitato Direttivo.

Articolo 25 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Comitato Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 26 (Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento o di cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad analoghe Associazioni.

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI - BILANCIO

Articolo 27 (Bilancio)

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo

gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 28 (Formazione e contenuto del bilancio)

Il bilancio è elaborato dal Comitato Direttivo.

Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Articolo 29 (Approvazione del bilancio)

Il bilancio è approvato dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti, entro il trenta maggio di ogni anno.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.

TITOLO VII - AVANZI GESTIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 30 (Avanzi di gestione)

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento abbiano i medesimi requisiti di solidarietà o pubblica utilità.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 31 (Scioglimento)

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione (con il quorum stabilito dall'art. 14) ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII - LAVORATORI

Articolo 32 (Dipendenti)

L'associazione può assumere dipendenti.

I rapporti tra l'associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla Legge e dai contratti collettivi nonché di categoria.

Articolo 33 (Collaboratori di lavoro autonomo)

L'associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori autonomi.

I rapporti tra l'associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

TITOLO IX - RESPONSABILITÀ

Articolo 34 (Responsabilità dell'associazione)

L'associazione risponde con propri beni dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 35 (Assicurazione dell'Associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

VISTO PER INSERZIONE:

FRANCO FERRARIS

LUIGI MIGLIARDI - NOTAIO

Certifico io sottoscritto avv. Luigi Migliardi Notaio in Torino, che la presente è copia conforme all'originale firmato a' sensi di legge.

Torino, li 14 aprile 2015

